2) Galileo International Technology LLC, Galileo International LLC, Galileo Belgium SA, Galileo Danmark A/S, Galileo Deutschland GmbH, Galileo España, SA, Galileo France SARL, Galileo Nederland BV, Galileo Nordiska AB, Galileo Portugal Ltd, Galileo Sigma Srl, Galileo International Ltd, The Galileo Co. e Timas Ltd sono condannate alle spese.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 27 marzo 2007 — TeleTech Holdings / UAMI

(Causa C-312/05 P)

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Marchio denominativo comunitario — Domanda di nullità — Marchio denominativo nazionale anteriore»

Marchio comunitario — Disposizioni procedurali (Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 52 e 74, n. 1) (v. punti 40-42)

Oggetto

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 25 maggio 2005, causa T-288/03, TeleTech Holdings/UAMI (interveniente: Teletech International, S.A.), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) che accoglieva parzialmente la domanda di nullità del marchio comunitario «TELETECH GLOBAL VENTURES» presentata dalla società Teletech International S.A., titolare del marchio nazionale «TELETECH INTERNATIONAL»

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La TeleTech Holdings, Inc. è condannata alle spese.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 29 marzo 2007 — Commissione / Francia

(Causa C-423/05)

«Inadempimento di uno Stato — Gestione dei rifiuti — Direttive 75/442/CEE e 1999/31/CE — Discariche illegali o incontrollate»

Ricorso per inadempimento — Esame nel merito da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 11)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 4, 8 e 9 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, che modifica la